



# **CORONAVIRUS**

STUDIO LEGALE  
TRIBUTARIO VILLANI

**ELENCO DEI TERMINI DEI VERSAMENTI FISCALI  
(DECRETO LEGGE N. 34 DEL 19 MAGGIO 2020  
E DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020  
ENTRATO IN VIGORE IL 15 AGOSTO 2020)**

**Lecce, 18 agosto 2020**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
Avvocato Tributarista in Lecce  
Patrocinante in Cassazione  
[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it)  
e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)

**ART. 68 D.L. n. 18/2020 e ART. 154 D.L. n. 34/2020 (Proroga delle sospensioni ADER)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Cartelle di pagamento;</b></li> <li>• <b>accertamenti esecutivi;</b></li> <li>• <b>avvisi di addebito Inps;</b></li> <li>• <b>accertamento dogane;</b></li> <li>• <b>ingiunzioni e accertamenti esecutivi degli enti locali;</b></li> <li>• <b>entrate tributarie e non tributarie.</b></li> </ul>	<p><b>Sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo compreso tra l'08/03/2020 e il 15/10/2020 (per i soggetti residenti negli undici Comuni della “prima” zona rossa la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). (art. 99 D.L. n. 104/2020).</b></p>	<p><b>I pagamenti scadenti nel periodo di sospensione devono essere effettuati, in un'unica soluzione, entro il 30/09/2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi.</b></p>	<p>Il pagamento deve avvenire in un'unica soluzione.</p>	<p><b>- La norma in commento riguarda tutti i contribuenti.</b></p> <p>- Non è previsto alcun rimborso.</p>

**ART. 149 D.L. N. 34/2020 (Sospensione versamenti)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Accertamenti con adesione</b></li> <li>- <b>Accordo di mediazione</b></li> <li>- <b>Atti di liquidazione attribuzione rendita</b></li> <li>- <b>Atti di recupero ex art.1, c.421 L.n.311/2004</b></li> <li>- <b>Accordo conciliativo</b></li> <li>- <b>Atti di liquidazione omessa registrazione di contratti di locazione</b></li> <li>- <b>Avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell' Imposta di registro e dell'Imposta sulle successioni e donazioni</b></li> </ul>	<p>Dal <b>09/03/2020</b> al <b>31/05/2020</b></p>	<p align="center"><b>16/09/2020</b></p> <p>senza sanzioni e interessi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unica soluzione</li> </ul> <p align="center">oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Quattro rate di pari importo mensili dal <b>16/09/2020</b>, con scadenza il 16 di ciascun mese</li> </ul>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 144 D.L. N. 34/2020 (Sospensione versamenti avvisi bonari, anche a rate)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>Avvisi bonari degli esiti di controllo di cui agli articoli:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- art. 36-BIS DPR 600/73</li> <li>- art. 54-BIS DPR 633/72</li> <li>- art. 36-TER DPR 600/73</li> </ul>	<p>- sono sospesi i versamenti in scadenza nel periodo tra l' <b>08 marzo 2020</b> e il <b>31 maggio 2020</b>.</p>	<p><b>16/09/2020</b></p> <p><b>senza sanzioni ed interessi</b></p>	<p>Unica rata</p> <p><i>oppure</i></p> <p>quattro rate mensili di pari importo dal <b>16/09/2020</b>, con scadenza il 16 di ogni mese.</p>	<p>No rimborso</p>

**ART. 127 D.L. N. 34/2020 E ART. 62 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini dei versamenti)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- Contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a due milioni nel 2019.</b></p>	<p>Sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'<b>8 marzo 2020</b> e il <b>31 marzo 2020</b> relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute sui redditi di lavoro dipendente;</li> <li>- IVA;</li> <li>- contributi previdenziali e assistenziali;</li> <li>- premi per assicurazione obbligatoria.</li> </ul>	<p><b>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>-No rimborso.</p> <p>-La sospensione dei versamenti dell'imposta IVA di cui al comma 2, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, di Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</p>

**ART. 127 D.L. N. 34/2020 E ART. 61 D.L. N. 18/2020 (Proroga dei versamenti per determinati soggetti)**

<b>ATTI E SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- <b>Determinati e tassativi soggetti (Art. 61 D.L. n. 18/2020)</b> Per esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator;</li> <li>- federazioni sportive nazionali;</li> <li>- soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche</li> </ul> <p>- <b>Ritenute lavoro dipendente</b> (artt. 23 e 24 DPR n. 600/73)</p> <p>- <b>IVA marzo 2020</b></p> <p>- <b>Contributi previdenziali</b></p>	<p>Autoliquidazioni: <b>dal 02/03/2020</b> <b>al 30/04/2020</b></p>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</p>	<p>- No rimborsi</p> <p>- Ai sensi dell'art. 61, co.5, DL 18/2020, le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione di cui al comma 1 fino al 30 giugno 2020.</p>

**ART. 62 D.L. N. 18/2020 (Presentazione della dichiarazione annuale IVA)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Presentazione della dichiarazione annuale IVA</li><li>- Presentazione del modello T.R.</li><li>- Presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020</li><li>- Presentazione dell'esterometro 2020</li></ul>		30/06/2020		Circolare Agenzia delle Entrate n. 11/E del 06/05/2020

**ART.140 D.L. N. 34/2020(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)**

<b>ATTI</b>	<b>SANZIONI SOSPESE DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Non si applicano le sanzioni per i soggetti con volume di affari superiori ad € 400.000 dal 1° luglio 2019 e fino al 1° gennaio 2021 per gli altri soggetti</p>	<p><b>Dal 01/07/2019 al 01/01/2021</b></p> <p>Trasmissione telematica dei dati corrispettivi giornalieri</p>	<p><b>01/01/2021</b></p>		<p>La norma proroga fino al 1° gennaio 2021 la non applicazione delle sanzioni di cui al comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015 agli operatori che non sono in grado di dotarsi entro il 1° luglio 2020 di un registratore telematico ovvero di utilizzare la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia Entrate.</p>



**ART. 103 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi)**

**ART. 151 D.L. n. 34/2020 (sospensione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)**

<b>ATTIVITA'</b>	<b>SOSPENSIONE TERMINI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- <b><u>ART. 103 D.L. N. 18/2020</u></b> (rubricato "<i>Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza</i>")</p> <p>Nei procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, <b>pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data</b>, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.</p>	<p><b>Sospensioni dal 23 febbraio 2020 al 11/05/2020</b></p>			<p>Si tratta di una sospensione generalizzata dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio.</p> <p>Fanno eccezione a tale regola le specifiche previsioni contenute nello stesso articolo o nei precedenti provvedimenti emergenziali.</p>

<p><b>- ART. 151 D.L. 34/2020</b>  (rubricato “<i>Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali</i>”</p> <p>E' prorogata al 31/01/2021, la sospensione fino della notifica degli atti e per l'esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza o dell'autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività, ovvero dell'esercizio dell'attività medesima o dell'iscrizione ad albi e ordini professionali, emanati dalle direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 ed eseguiti ai sensi del comma 2-ter dello stesso articolo 12.</p>	<p><b>Sospensione prorogata al 31/01/2021</b></p>			<p>La proroga della sospensione non si applica:</p> <p><b>a)</b> nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle quattro violazioni previste dall'articolo 12, comma 2 e comma 2-sexies, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;</p> <p><b>b)</b> nei confronti di coloro che hanno commesso anche una sola delle tre previste dal comma 2-quinquies del medesimo articolo.</p>
---	---	--	--	---

**ART. 122 D.L. N. 34/2020 e ART 65 D.L. N. 18/2020 (Credito d'imposta per negozi e botteghe)**

<b>ATTI</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Credito d'imposta per negozi e botteghe <b>(C-1)</b>, compresa la pertinenza <b>C-3</b>, in quanto la pertinenza rappresenta un accessorio rispetto al bene principale, purchè tale pertinenza sia utilizzata per lo svolgimento dell'attività (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 06/05/2020).</p> <p><b>- Solo attività d'impresa</b></p> <p>- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR n. 917/1986.</p>	<p>Canone di locazione Marzo 2020</p>		<p><b>In compensazione</b></p> <p><b>Il suddetto credito d'imposta, fino al 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente (art. 122 D.L. n. 34/2020).</b></p>	<p>Qualora le spese condominiali siano state pattuite come voce unitaria con il canone di locazione e tale circostanza risulti dal contratto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che anche le spese condominiali possano concorrere alla determinazione dell'importo sul quale calcolare il credito d'imposta. (Circ. 11/E cit.)</p>

## ART. 28 E 122 D.L. N. 34/2020 (Credito d'imposta per immobili ad uso non abitativo)

<b>SOGGETTI</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Tutti gli immobili ad uso non abitativo (non solo C-1)</p> <p>- Possono fruire del credito d'imposta i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a € 5.000.000.</p> <p>Ai soggetti locatari esercenti attività economica, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi almeno del 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del 2019, spetta il credito d'imposta (art. 31, comma 5).</p> <p>- Agli alberghi il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume di affari registrato</p>	<p>- Il beneficio è pari al 60% del canone versato nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2020.</p> <p>- L'agevolazione scende al 30% in caso di affitto d'azienda.</p> <p>- Gli alberghi e le strutture ricettive stagionali potranno usufruirne per i canoni di locazione di aprile, maggio e giugno 2020.</p>		<p>Compensazione</p> <p>Oppure</p> <p>Nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo di imposta di sostenimento della spesa.</p> <p>(il suddetto credito può essere ceduto, sino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 122 D.L. n. 34/2020).</p>	<p>-i canoni devono essere stati versati per beneficiare del bonus.</p> <p>- Può essere ceduto anche a banche ed altri intermediari finanziari</p> <p>- Alberghi indipendentemente dal volume di affari e per i mesi di aprile, maggio e giugno</p> <p>- Il presente credito d'imposta non è cumulabile con il credito di imposta di cui all'art. 65</p>

<p>- Enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.</p>				<p>del D.L. n. 18/2020.</p>
--	--	--	--	-----------------------------

**ART. 154, COMMA 1, LETT. C), D.L. N. 34/2020 (Rottamazione Ter – Saldo e Stralcio)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- ROTTAMAZIONE TER (D.L. n. 119/2018).</b></p> <p><b>- SALDO E STRALCIO (Legge n. 145/2018).</b></p> <p><b>N.B.</b>  <b>Il pagamento della prima rata della rottamazione ter non determina l'estinzione della procedura esecutiva attivata da terzi, nella quale l'Ader è intervenuta, ma la mera "quiescenza" del titolo esecutivo originario. Quindi, l'Ader può partecipare alla distribuzione delle somme derivanti dalla procedura medesima, ma non può compiere atti di impulso nell'ambito di questa (risposta n. 266 del 17 agosto 2020 dell'Agenzia Entrate).</b></p>	<p>Sono sospesi tutti i pagamenti delle rate relative alla rottamazione-ter e al saldo e stralcio in scadenza nel 2020 (comprese quelle del <b>28/02/2020, 31/03/2020, 30/05/2020, 31/07/2020 e 30/11/2020</b>).</p>	<p>I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» <b>del 10 dicembre 2020</b> senza perdere le agevolazioni previste e senza oneri aggiuntivi.</p>	<p>Il pagamento dovrà avvenire in <b>un'unica soluzione.</b></p>	<p>-Per il pagamento entro il termine "<b>ultimo</b>" del 10/12/2020 di scadenza, <b>non sono previsti i cinque giorni di tolleranza.</b></p> <p>-In caso di versamento effettuato oltre il termine di scadenza del 10 dicembre 2020, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.</p> <p>-Chi è decaduto dalla rateizzazione, perché non ha versato le rate accordate può chiedere una nuova dilazione.</p>

**ART. 149, COMMI 4 E 5, D.L. N. 34/2020 (Pace Fiscale)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Pace Fiscale (D.L. n. 119 del 23/10/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136 del 17/12/2018):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. processi verbali di constatazione</li> <li>2. accertamenti</li> <li>3. liti pendenti</li> <li>4. regolarizzazioni</li> </ol>	<p><b>Sono sospesi tutti i pagamenti delle rate relative alla c.d. “Pace Fiscale” dal 09/03/2020 al 31/05/2020.</b></p> <p>(anche a rate)</p>	<p><b>I pagamenti delle rate previste per il 2020, non effettuati alle relative scadenze, potranno essere eseguiti entro il termine «ultimo» del 16/09/2020, senza sanzioni e interessi.</b></p>	<p>Il pagamento dovrà avvenire in <b>un’unica soluzione oppure mediante quattro rate mensili</b> di pari importo a partire dal <b>16/09/2020.</b></p>	<p>No rimborsi.</p> <p>Dopo il <b>31 maggio 2020</b> si devono pagare regolarmente le altre rate in scadenza. Così, per esempio, si deve pagare la sesta rata entro il <b>31/08/2020</b>, mentre la quinta rata si può versare dopo entro il <b>16/09/2020.</b></p>

**ART. 83 D.L. N. 18/2020 E ART. 36 D.L. N. 23/2020 (Termini processuali)**

<b>ATTI PROCESSUALI</b>	<b>TERMINI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Termini processuali</li> <li>- Ricorsi</li> <li>- Appelli</li> <li>- Ricorsi per Cassazione</li> <li>- Tutti gli altri termini processuali</li> <li>- Nel processo tributario è previsto il collegamento da remoto anche per i Giudici, per cui il processo tributario rischia di diventare soltanto un processo documentale (art. 135 D.L.n.34/2020). Ecco perché è necessaria ed urgente la riforma strutturale della giustizia tributaria.</li> </ul>	<p>Dal <b>09/03/2020</b> al <b>11/05/2020</b>  (giorni 64)</p>	<p>Ripresa dei termini dal <b>12/05/2020</b></p>		<p>La sospensione dei termini processuali <b>ex art. 83 D.L.n.18/2020 (64 giorni)</b> è <b>cumulabile</b> con la <b>sospensione</b> del termine di impugnazione prevista dalla procedura di <b>accertamento con adesione (art. 158 D.L.n.34/2020)</b>. Pertanto, bisogna calcolare 214 giorni (60+90+64). Per la <b>sospensione feriale</b> di giorni 31 è <b>consigliabile non utilizzarla</b>, tenuto conto della rigida interpretazione della Corte di Cassazione (<b>Cass. n. 14898/2007; Cass. n. 5924/2010; Cass. n. 16876/2014; Cass. Ord. n. 10252/2020; di contrario avviso, invece, Cass. Ord. n. 16830/2020</b>).</p>



**ART. 149 D.L. N. 34/2020 (Sospensione degli accertamenti con adesione)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Accertamenti con adesione (<b>art. 7 D.LGS. n. 218/1997</b>);</p> <p>-l'<b>art. 15 D.Lgs. n. 218/1997</b> prevede la riduzione ad un terzo dei minimi edittali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, delle sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione.</p>	<p><b>Dal 09/03/2020 al 31/05/2020</b></p>	<p><b>- i versamenti prorogati, dovuti a seguito di atti di accertamento con adesione, devono essere effettuati entro il 16/09/2020;</b></p> <p>- il termine finale per <b>la notifica del ricorso</b> di primo grado relativo agli atti di cui al comma 1, art. 149 D.L.n.34/2020 e <b>agli atti definibili ex art.15 D.lgs n.218/1997</b>(i cui termini scadono tra il 9/03/2020 e il 31/05/2020) è prorogato al <b>16/09/2020</b>.</p>	<p><b>Unica</b> rata entro il <b>16/09/2020</b></p> <p>oppure</p> <p><b>quattro</b> rate mensili di pari importo a partire dal <b>16/09/2020, con scadenza il 16 di ogni mese</b></p> <p><b>senza sanzioni e interessi</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 24 D.L. N. 23/2020 E ART. 54-TER D.L. N. 18/2020 (Agevolazioni prima casa)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Termini per le agevolazioni fiscali prima casa</p> <p>1. Trasferire la residenza nel Comune in cui è ubicata l'abitazione acquistata</p> <p>2. Acquistare un altro immobile da destinare a propria abitazione principale, nel caso di vendita della prima casa entro cinque anni dall'acquisto</p> <p>3. Rivendere la prima casa già posseduta, in caso di acquisto agevolato di una nuova abitazione</p> <p>4. Acquistare una prima casa dopo aver alienato la precedente e ottenere un credito pari alle imposte pagate in occasione del precedente acquisto (ovvero del nuovo acquisto, se inferiore).</p>	<p><b>Dal</b> <b>23/02/2020</b> <b>Al</b> <b>31/12/2020</b></p>	<p><b>31/12/2020</b></p>		<p>- Tutti i contribuenti beneficiari delle agevolazioni previsti per l'acquisto della prima casa</p> <p>- E' sospesa ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare della prima casa (art. 555 c.p.c.) dal 30/04/2020 al 30/10/2020 (art. 54-ter D.L. n. 18/2020).</p>

**ART. 98 D.L. N. 104/2020 (Proroga secondo acconto ISA)**

<b>ACCONTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NOTE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze e' prorogato al <b>30 aprile 2021</b> il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 giugno 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 giugno 2020, n. 162.</p> <p><b>Le disposizioni di cui sopra si applicano ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.</b></p>		<p><b>30 aprile 2021</b></p> <p><b>N.B.</b> <b>Le persone fisiche e soggetti non ISA risultano, invece, attualmente esclusi dalla proroga e chiamati alla cassa entro il termine ordinario del 30 novembre 2020.</b></p>	<p><b>L'abolizione del primo acconto IRAP, concessa dall'art. 24 D.L. n. 34/2020, ha serie conseguenze circa la corretta determinazione del secondo acconto.</b></p>	<p><b>Soggetti ISA</b></p> <p><b>N.B.</b> A titolo puramente informativo, rilevo che sono <b>246 gli appuntamenti</b> in agenda che si devono rispettare entro il <b>31 agosto 2020</b> e di questi la quasi totalità (circa l'83%) si concentra il <b>20 agosto 2020</b>, giorno a partire dal quale termina la tregua concessa per la pausa estiva.</p>

**ART. 67 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)**

<b>ATTIVITA' AMMINISTRATIVA</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>Attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici enti impositori, nonché risposte agli interpelli.</b></p>	<p><b>Sospensioni dall'08/03/2020 al 31/05/2020  (giorni 85)</b></p>			<p>- In sostanza, è sospesa l'attività amministrativa degli enti impositori sino al 31/05/2020, salvo le attività aventi le caratteristiche di indifferibilità ed urgenza (Circolare n. 11/E del 06/05/2020), da valutare caso per caso.</p> <p>- La sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi degli altri Enti è prevista dall'art. 103 D.L. n. 18/2020.</p>

**ART. 157, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 (Proroga accertamenti fiscali)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Avvisi di accertamento</li> <li>- Avvisi di contestazione</li> <li>- Avvisi di irrogazione delle sanzioni</li> <li>- Avvisi di recupero dei crediti d'imposta</li> <li>- Avvisi di liquidazione e di rettifica e liquidazione</li> </ul>	<p>Termini di decadenza che scadono <b>dal 08/03/2020 al 31/12/2020</b></p> <p><b>N.B.</b>  <b>Senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24/04/2020.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Devono essere EMESSI entro il 31/12/2020</b></li> <li>- <b>Devono essere NOTIFICATI dall'01/01/2021 al 31/12/2021 salvo ipotesi di urgenza (frodi fiscali e misure cautelari).</b></li> <li>- <b>Non possono essere notificati prima del 01/01/2021</b></li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Per tali atti, notificati nel 2021, non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto.</li> <li>- Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.</li> </ul>

**ART. 126, co. 2, D.L. 34/2020 e ART. 19 D.L. N. 23/2020 (Sospensione ritenute d'acconto)**

<b>ATTI</b>	<b>RITENUTE SOSPESE DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Soggetti residenti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000, nel 2019, senza dipendenti o assimilati nel mese precedente.</p> <p>OGGETTO: I redditi di lavoro autonomo altri redditi e provvigioni per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari non sono soggetti a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta.</p>	<p><b>I ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.</b></p>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020</p> <p>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</p>	<p>Il versamento del restante 50 per cento delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</p> <p>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</p>	<p>Nessun rimborso</p>

**BOZZE PRECOMPILATE: art. 142 D.L. 34/2020** (bozze precompilate dei documenti IVA); **art. 159 D.L. 34/2020** (Modello 730 precompilato); **art. 61-bis D.L. 18/2020** (dichiarazione dei redditi precompilata 2020).

ATTI	VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....	SCADENZE	NUMERO RATE	APPUNTI
<p><b>A) <u>Precompilate dei documenti IVA</u></b> (Art. 142 D.L.n. 34/2020, rubricato “<i>Rinvio della decorrenza del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA</i>”).</p>		<p>Il termine per l’avvio sperimentale dell’elaborazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle bozze precompilate dei documenti IVA è prorogato <b>dal 01/07/2020 al 01/01/2021.</b></p>		<p>Il testo interviene sull’art. 4 del D.lgs. n. 5 agosto 2015, n. 127. In particolare, è prorogato al 01/01/2021, l’avvio sperimentale dell’elaborazione delle bozze dei seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;</li> <li>b) liquidazione periodica dell’IVA;</li> <li>c) dichiarazione annuale dell’IVA.</li> </ul>

<p><b><u>B) Modello 730 precompilato</u></b>  <b>(Art. 159 D.L. 34/2020</b>, rubricato “Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono del modello 730”).</p>	<p>I soggetti titolari dei redditi di lavoro dipendente e assimilati possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi con le modalità indicate all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, anche in presenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio.</p>	<p>A causa dell'emergenza COVID-19, la scadenza del termine di presentazione del Modello730 è stato <b>spostato al 30/09/2020.</b></p>		<p>In ogni caso, chi presenterà il modello 730 entro la fine del mese di maggio 2020 potrà trovarsi l'eventuale rimborso già sulla busta paga di luglio 2020. E, quindi, la scadenza di maggio 2020 rappresenta per molti contribuenti un appuntamento da non mancare, anche per i pensionati.</p>
<p><b><u>C) Dichiarazione dei redditi precompilata 2020</u></b>  <b>(Art. 61-bis D.L. 18/2020</b>, rubricato “<i>Disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020</i>”).</p>		<p>Per l'anno 2020, il termine del 30 aprile di cui all'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014, è prorogato al <b>5 maggio 2020.</b></p>		<p>Il testo interviene sull'art 16-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, modificando il comma 5.</p>



**ART. 181 D.L. N. 34/2020 E ART. 109 D.L. N. 104/2020 (TOSAP E COSAP)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NOTE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati sino al <b>31/12/2020</b> dal pagamento della <b>TOSAP</b> e della <b>COSAP</b>.</p> <p>- I titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche (in concreto, i titolari di concessioni mercatali), sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento della <b>TOSAP e COSAP</b>. In tali casi, per chi avesse già versato in un'unica soluzione, i comuni dovranno rimborsare le somme già versate a tale titolo.</p> <p><b>- I versamenti della TARI non sono stati sino ad oggi sospesi (nonostante l'invito dell'ARERA).</b></p>	<p>Il decreto esonera dal pagamento di TOSAP e COSAP:</p> <p>a) gli esercizi pubblici titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico. (versamenti sospesi dal 01/05/2020 al <b>31/12/2020</b>)</p> <p>b) i titolari di concessioni mercatali (versamenti sospesi dal 1/03/2020 al 30/04/2020).</p>	<p align="center"><b>31/12/2020</b> (per titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico)</p> <p align="center"><b>30/04/2020</b> (per titolari di concessioni mercatali)</p>	<p><b>N.B.</b></p> <p><b>SOSPESI PER TUTTO IL 2020 I VERSAMENTI DI IMU, TOSAP E COSAP PER I PROPRIETARI CHE GESTISCONO STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE O DELLO SPETTACOLO.</b></p>	<p>- I Comuni in materia di TARI ed IMU hanno tempo sino al 31/07/2020 per il bilancio di previsione.</p> <p><b>- Dal 01/11/2020 si decade automaticamente dall'utilizzo delle maggiori superfici utilizzate.</b></p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co.1, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>non superiori a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, a condizione che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.</p>	<p><b>Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- IVA;</li> <li>- versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.</li> </ul>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co.3, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi <b>superiori a cinquanta milioni di euro nel periodo d'imposta 2019, a condizione che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50%</b> nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019.</p>	<p>Sono sospesi i versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- IVA;</li> <li>- versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.</li> </ul>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co. 5, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi tutti i soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione <b>dopo il 31 marzo 2019</b>.</p> <p>Non sono previste particolari condizioni di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- IVA;</li> <li>- versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.</li> </ul>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co. 5, D.L. N. 23/2020 (Enti non commerciali)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi gli <b>enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime di impresa.</b></p> <p>Non sono previste particolari condizioni di diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato;</li> <li>- versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.</li> </ul>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18 D.L., co.6, N. 23/2020 (Bergamo-Brescia-Cremona-Lodi-Piacenza)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019, indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente.</b></p>	<p>Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020</p>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18 D.L. N. 23/2020 (Bergamo-Brescia-Cremona-Lodi-Piacenza)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Possono beneficiare della sospensione dei versamenti tributari e contributivi gli esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle <b>province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 per il 33% oppure 50% a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a cinquanta milioni di euro.</b></p>	<p>- Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente assimilato.</p> <p>- Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali.</p>	<p>Il versamento può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al <b>50 per cento</b> delle somme oggetto di sospensione, in un'unica soluzione entro il <b>16 settembre 2020</b>, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il <b>16 settembre 2020</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p><b>Il versamento del restante 50 per cento</b> delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, <b>fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.</b></p> <p><b>(Art. 97 D.L. n. 104 del 14/08/2020)</b></p>	<p>No rimborsi</p>

**ART. 120 E ART. 125 D.L. N. 34/2020 (Sanificazione)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>CREDITO D'IMPOSTA</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>CESSIONE DEL CREDITO</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- Ai soggetti esercenti attività di impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo Settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta un credito d'imposta.</b></p> <p><b>- Sono ammissibili al credito d'imposta le tassative spese per sanificazione, acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti, acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine guanti e visiere.</b></p>	<p>Spetta un credito d'imposta in misura pari al <b>60%</b> delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi. Il credito d'imposta spetta ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.</p>		<p>Il suddetto credito può essere ceduto, sino al 31 dicembre 2021, ai sensi dell'art. 122 D.L. n. 34/2020</p>	<p>Il credito d'imposta è utilizzabile nella <b>dichiarazione dei redditi</b> relativa al periodo d'imposta di sostentamento della spesa ovvero <b>in compensazione</b></p> <p>Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.</p>



**ART. 95 D.L N. 34/2020 (Contributi imprese)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro, attraverso l'acquisto di dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro ed altri dispositivi per la protezione individuale.</p> <p>- <b>Solo imprese</b> (anche individuali, iscritte al Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane, alle imprese agricole iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese, alle imprese agrituristiche ed alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112, iscritte al Registro delle imprese)</p>	<p>Si tratta di contributi per l'attuazione degli interventi per la riduzione del rischio di contagio attraverso l'acquisto di:</p> <p><b>a)</b> apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;</p> <p><b>b)</b> dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;</p> <p><b>c)</b> apparecchiature per l'isolamento o il</p>	<p>L'importo massimo concedibile mediante gli interventi di cui al presente articolo è pari a:</p> <p>- € <b>15.000</b> per le imprese fino a 9 dipendenti;</p> <p>- € <b>50.000</b> per le imprese da 10 a 50 dipendenti;</p> <p>- € <b>100.000</b> per le imprese di cui al comma 1 con più di 50 dipendenti.</p>		<p>- Gli interventi di cui all'art. 95 sono incompatibili con gli altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.</p> <p>- <b>Sono stati abrogati gli artt. 64 D.L. n. 18/2020</b> (rubricato "<i>Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro</i>") e <b>30 D.L. n. 23/2020</b> (rubricato "</p>

	<p>distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;</p> <p><b>d)</b> dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;</p> <p><b>e)</b> dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.</p>			<p><i>Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro”)</i>  <b>(dall'art. 125, comma 5, D.L. 19.05.2020, n. 34 con decorrenza dal 19.05.2020, convertito in legge dalla L. 17.07.2020, n. 77 con decorrenza dal 19.07.2020.).</b></p>
--	---	--	--	---

**ART. 135, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 (Sospensione per sanzioni del contributo tributario unificato)**

<b>SANZIONI</b>	<b>TERMINI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
- Sono sospesi fino al 31/05/2020 i termini per il computo delle sanzioni relative ai ritardi nel versamento del contributo tributario unificato.	<b>Dal 08/03/2020 al 31/05/2020</b>	I termini riprendono <b>dall'01/06/2020</b>		

**ART. 66 D.L. N. 18/2020 (Erogazioni liberali)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 <b>dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali</b>, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'IRPEF pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.</p> <p>- Per le erogazioni liberali in denaro ed in natura a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza COVID-19, effettuate nell'anno 2020 <b>dai soggetti titolari di reddito di impresa</b>, si applica l'art. 27 della legge n. 133 del 13/05/1999 (tale disposizione si applica anche alle erogazioni liberali effettuate</p>				<p>Per i titolari di reddito di impresa ai fini <b>IRAP</b>, le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito di impresa, sono deducibili nell'esercizio in cui sono effettuate (art. 66. co. 2).</p> <p>Ai fini <b>IVA</b>, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini</p>

<p>per le medesime finalità in favore degli enti religiosi civilmente riconosciuti.)</p>				<p>della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 art. 66, co. 3 bis).</p>
--	--	--	--	---

**ART. 157, COMMA 3, D.L. N. 34/2020 (Proroga di un anno per notifiche cartelle di pagamento)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>PROROGA DEI TERMINI</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>Sono prorogati di un anno i termini di decadenza (art. 25 D.P.R. n. 602/1973) per la notificazione delle cartelle di pagamento relativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018 (artt. 36-bis D.P.R. n. 600/73 e 54-bis D.P.R. n. 633/72);</li> <li>- alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017 per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 TUIR n. 917/1986;</li> <li>- alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018 per le somme che risultano dovute a seguito del controllo formale ai sensi dell'art. 36-ter D.P.R. n. 600/1973.</li> </ul>		<p><b>Proroga di un anno di tutti i termini di decadenza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) e b), D.P.R. n. 602/1973.</b></p>		

**ART. 144 D.L. N. 34/2020 (Rimessione in termini dei pagamenti dei contribuenti)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'08 marzo 2020 ed il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata (avvisi bonari).</p> <p>- La norma prevede la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza dal <b>18 maggio 2020 al 31 maggio 2020</b>.</p>	<p>- Sospensioni nel periodo compreso tra <b>l'08 marzo 2020 e il 18 maggio 2020</b>.</p>	<p><b>16 settembre 2020</b></p> <p>senza sanzioni e interessi</p>	<p>Unica rata</p> <p>oppure</p> <p>quattro rate mensili di pari importo a decorrere dal <b>16 settembre 2020</b></p>	<p>Non si procede al rimborso di quanto già versato.</p>

**ART. 119 E ART. 121 D.L. N. 34/2020 (ECOBONUS) E ART. 63 D.L. N. 104/2020  
(SUPERBONUS110%)**

<b>CREDITO D'IMPOSTA (ECOBONUS)</b>	<b>SPESE SOSTENUTE DAL ... AL ....</b>	<b>DECRETI MINISTERIALI</b>	<b>NUMERO QUOTE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>La detrazione di cui all'art. 14 D.L. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 90/2013, si applica nella misura del <b>110%</b> per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente nei casi degli interventi edilizi tassativamente dall'art. 119, co.1 e cioè:</p> <p><b>a)</b> interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio o dell'unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno;</p> <p><b>b)</b> interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda</p>	<p>Spese sostenute dal <b>01 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.</b></p> <p><b>N.B.</b></p> <p><b>Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.</b></p>	<p><b>-D.M. del 03/08/2020 (Asseverazioni)</b></p> <p><b>-D.M. del 06/08/2020 (Requisiti tecnici)</b></p> <p><b>-Provvedimento Agenzia delle Entrate del 08/08/2020 n.283847/2020 (Opzioni)</b></p> <p><b>(Superbonus 110%)</b></p>	<p>Spese da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.</p>	<p>I soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, le spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'art. 121, possono <b>optare</b>, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• o per un contributo di pari importo, sottoforma di sconto;</li> <li>• o per la trasformazione in credito d'imposta con</li> </ul>



<p>sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, etc.;</p> <p>c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, etc.</p> <p><b>N.B.</b></p> <p><b>SI RINVIA ALLA CIRCOLARE N. 24/E DELL' 08 AGOSTO 2020 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE</b></p>				<p>facoltà di cessione ad altri soggetti.</p> <p>- <b>L'opzione</b> può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.</p> <p>Per gli interventi di cui all'articolo 119, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 % del medesimo intervento.</p>
---	--	--	--	--

**ART. 124 D.L. N. 34/2020 (Esenzioni e riduzioni IVA al 5% per mascherine ed altro)**

<b>BENI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Per le cessioni di mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale il decreto prevede, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2020, prevede che le cessioni stesse siano esenti dall'IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/72.</p> <p>- <b>Dall'01 gennaio 2021, invece, tali cessioni saranno soggette all'aliquota IVA del 5%.</b></p>				

**ART. 137 D.L. N. 34/2020 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)**

<b>TERRENI E PARTECIPAZIONI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>E' prevista la rivalutazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.</b></p> <p><b>- Aliquota fissata all'11%</b></p>		<p>Le imposte sostitutive possono essere rateizzate, fino a un massimo di tre rate, a decorrere dalla data del <b>15/11/2020</b></p>	<p>- Versamento dell'imposta sostitutiva nella misura unica <b>dell'11%</b>. Unica rata entro il <b>15 novembre 2020</b></p> <p>- Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del <b>15 novembre 2020</b>. <b>Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da verificarsi contestualmente.</b></p>	<p>La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 15 novembre 2020.</p>

**ART. 145 D.L. N. 34/2020 (Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto a ruolo)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>In considerazione del periodo emergenziale in atto, con la finalità di immettere liquidità nel sistema economico anche a favore delle famiglie, la norma consente solo per l'anno 2020 di effettuare i rimborsi nei confronti di tutti i contribuenti senza applicare la procedura di compensazione di cui all'art. 28-ter D.P.R. n. 602/73. Pertanto, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applicherà la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.</b></p>				

**ART. 147 D.L. N. 34/2020 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- A decorrere dall'anno 2020 è elevato da 700.000 a 1.000.000 di euro il limite annuo dei crediti compensabili attraverso il richiamato istituto della compensazione, ovvero rimborsabili in conto fiscale.</b></p>				

**ART. 148 D.L. N. 34/2020 (Modifiche ISA)**

<b>ATTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- Tra le numerose novità in materia fiscale contenute nel decreto rilancio, è prevista una norma che pone le basi ad un adeguamento della normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), al fine di tener debitamente conto degli effetti di natura straordinaria correlati all'emergenza COVID-19.</b></p>		<p><b>PER LA PROROGA DEL SECONDO ACCONTO PER CONTRIBUENTI ISA AL 30 APRILE 2021, RINVIO ALLA SCHEDA DI PAG.19 (ART. 98 D.L. N. 104/2020).</b></p>		<p>Per il periodo di imposta 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il successivo periodo d'imposta 2019. Per il periodo di imposta 2020, si dovrà tenere conto anche dei punteggi ISA relativi ai periodi di imposta 2018 e 2019.</p>

**ART. 152 D.L. N. 34/2020 (Sospensioni dei pignoramenti dell'ADER su stipendi e pensioni)**

<b>PIGNORAMENTI</b>	<b>PIGNORAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto n. 34/2020 ed il <b>15/10/2020</b> sono sospesi gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della stessa data dall'Agente della Riscossione e dai soggetti iscritti all'albo previsto dall'art. 53 D.Lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di assegni di quiescenza.</p> <p>- Nel medesimo periodo le predette somme non sono sottoposte al vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato le rende fruibili al debitore esecutato, anche in presenza di assegnazione disposta con provvedimento del giudice dell'esecuzione.</p>	<p><b>Dal 19/05/2020 Al 15/10/2020  (D.L. n. 104/2020 art. 99)</b></p>			

**ART. 153 D.L. N. 34/2020 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973)**

<b>ATTI</b>	<b>VERIFICHE SOSPESE DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Nel periodo dall'08/03/2020 al 15/10/2020 non si applicano le disposizioni dell'art. 48-bis D.P.R. n. 602/73.</p> <p>- Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente a tale periodo, per le quali l'Agente della Riscossione non ha notificato l'ordine di versamento previsto dall'art. 72-bis dello stesso decreto, restano prive di qualunque effetto e le amministrazioni pubbliche nonchè le società a prevalente partecipazione pubblica procedono al pagamento a favore del beneficiario.</p>	<p>- Dal 08/03/2020 Al 15/10/2020</p> <p>(D.L. n. 104/2020 art. 99)</p>			



**ART. 154, COMMA 1, LETT. B, D.L. N. 34/2020 (10 RATEAZIONI INVECE DI 5)**

<b>ATTI</b>	<b>PERIODI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>- L'art. 165, nel modificare l'art. 68 D.L. n. 18/2020, stabilisce che, per i piani di dilazione in essere alla data del 08/03/2020 ed ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31/08/2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall'Agente della Riscossione e gli altri effetti di tale decadenza, previsti dalla legge, si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate, anziché cinque rate.</b></p>	<p><b>Dal 08/03/2020 Al 31/08/2020 (Lunedì)</b></p>			

**ART. 24 D.L. N. 34/2020 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)**

<b>ATTI</b>	<b>PAGAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>SCADENZE</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- La norma in commento prevede che, soltanto per l'anno 2020 le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250.000.000 di euro, ed i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, non sono tenuti al versamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 né della prima rata, pari al 40%, dell'acconto dell'IRAP dovuta per il 2020.</p> <p>- Rimane fermo l'obbligo di versamento degli acconti per il periodo d'imposta 2019.</p> <p>- L'applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziari nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.</p>	<p>Solo per l'anno 2020</p> <p>-Decorrenza dal <b>19 maggio 2020</b></p>			<p>Per il contribuente che ha già versato integralmente, con i due acconti di giugno e novembre 2019, l'intera IRAP relativa all'anno 2019, il risparmio di imposta è praticamente pari a zero.</p>

## ART. 138 D.L. N. 34/2020 (IMU)

SOGGETTI	NOTE	APPUNTI
<p>In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2020, non e' dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonche' immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed &amp; breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;</p> <p>c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attivita' di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;</p> <p>d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate;</p> <p>e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attivita' ivi esercitate.</p> <p>L'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non e' dovuta per gli anni 2021 e 2022 per gli immobili di cui al comma 1, lettera d).</p>	<p><b>N.B.</b></p> <p><b>SOSPESI PER TUTTO IL 2020 I VERSAMENTI DI IMU, TOSAP E COSAP PER I PROPRIETARI CHE GESTISCONO STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE O DELLO SPETTACOLO.</b></p>	<p>È abrogato il comma 4 dell'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27. Sono, altresì, abrogati il comma 779 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e il comma 683-bis dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.</p>

**ART. 120 E ART. 122 D.L. N. 34/2020 (Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p><b>Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell'allegato 2 del Decreto Legge n. 34/2020, alle associazioni, alle fondazione e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento degli ambienti di lavoro a causa COVID-19, per un massimo di 80.000 euro.</b></p>		<p>- Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno <b>2021 esclusivamente in compensazione.</b></p> <p>- I soggetti beneficiari di predetto credito possono optare, <b>sino al 31 dicembre 2021</b>, per la cessione (anche parziale) dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi il locatore o il concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari</p> <p align="center"><b>(art. 122, c.1 D.L.n.34/2020)</b></p>		<p>- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti.</p> <p>- Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.</p>

**ART. 150 D.L. N. 34/2020 (Modalità di ripetizioni dell'indebito)**

- <b>SOMME</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>UTILIZZO DEL CREDITO</b>	<b>NUMERO RATE</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>- Le somme su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.</p> <p>- Ai sostituti d'imposta ai quali sono restituite spetta un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute.</p> <p>- Le disposizioni del presente articolo si applicano alle somme restituite dall'01 gennaio 2020.</p> <p>- Sono fatti salvi i rapporti già definiti alla data del 19 maggio 2020.</p>		<p>Il credito del 30% è utilizzabile senza limite d'importo in compensazione.</p>		

## TURISMO

SOGGETTI	VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....	SCADENZE	NOTE	APPUNTI
<p>- L'art. <b>177</b> del <b>D.L. 34/2020</b> prevede come non dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria, relativa a:</p> <p>a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;</p> <p>b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili di agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei b&amp;b, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.</p> <p>- L'art. <b>61, comma 2</b>, del <b>D.L. 18/2020</b> prevede per le imprese turistico ricettive la sospensione:</p> <p>- dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;</p> <p>- dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020</p>	<p>Non dovuto l'acconto IMU 2020</p>		<p><b>N.B.</b></p> <p><b>SOSPESI PER TUTTO IL 2020 I VERSAMENTI DI IMU, TOSAP E COSAP PER I PROPRIETARI CHE GESTISCONO STRUTTURE TURISTICHE ALBERGHIERE O DELLO SPETTACOLO.</b></p>	<p>I soggetti di cui alla lettera b), devono essere proprietari e gestori delle attività esercitate.</p> <p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza sanzioni e interessi in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in un massimo di 4 rate mensili dalla stessa data. Chi ha già pagato non ha diritto al rimborso.</p>

## CONI

SOMME	VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....	UTILIZZO DEL CREDITO	NUMERO RATE	APPUNTI
<p>-L'art. 98 del D.L. 34/2020 riconosce per i mesi di <b>aprile e maggio 2020</b>, e nel rispetto dei limiti di spesa, <b>un'indennità per un importo pari a 600 euro</b>.</p> <p>- Per tutti i soggetti titolari, alla data del <b>23 febbraio 2020</b>, di rapporti di <b>collaborazione in favore</b> del Comitato Olimpico Nazionale (<b>CONI</b>), del Comitato Italiano Paralimpico (<b>CIP</b>), degli Organismi Sportivi nazionali (<b>FSN, EPS, DSA</b>) riconosciuti dal <b>C.O.N.I.</b>, <b>delle società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</b>, che svolgono attività "nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche".</p>				

**ART. 84 D.L. RILANCIO (Indennità professionisti, co.co.co, lavoratori agricoli e dello spettacolo)**

<b>SOGGETTI</b>	<b>VERSAMENTI SOSPESI DAL ... AL ....</b>	<b>MESI</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>APPUNTI</b>
<p>E' riconosciuta un'indennità di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per le seguenti categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• liberi professionisti con partita Iva non iscritti agli ordini, in gestione separata;</li> <li>• co.co.co. in gestione separata;</li> <li>• artigiani;</li> <li>• commercianti;</li> <li>• coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;</li> <li>• lavoratori del settore spettacolo;</li> <li>• lavoratori agricoli.</li> </ul> <p><b>L'erogazione dei benefici, che non sono soggetti a imposizione fiscale, è stata affidata all'INPS.</b> L'Istituto nazionale di previdenza sociale, attraverso la circolare n. 49 del 30-03-2020, ha fornito le istruzioni amministrative per l'assegnazione delle indennità per i lavoratori previste per il mese di marzo 2020.</p>		<p><b>MARZO</b></p> <p><b>APRILE</b></p> <p><b>MAGGIO</b></p>	<p>600 euro</p> <p>600 euro</p> <p>1.000 euro</p> <p><b>N.B.</b> Per il mese di Maggio 2020, l'indennità arriverà fino a 1.000 euro per alcuni beneficiari, a patto che possiedano determinati requisiti.</p>	<p>- Per tutti gli esclusi dall'indennizzo di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini, è istituito un fondo residuale denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza".</p> <p>- Con la circolare n. 80 del 06-07-2020 l'INPS ha fornito le istruzioni amministrative e contabili per i nuovi bonus Aprile e Maggio 2020 per i lavoratori somministrati, e per le indennità Covid-19 per il mese di maggio 2020 a favore di liberi professionisti, e lavoratori stagionali.</p>



**ART. 25 D.L. N. 34/2020 (FONDO PERDUTO)**

<b>OGGETTO</b>	<b>DESTINATARI</b>	<b>CALCOLO</b>	<b>NOTE</b>
<p>Il contributo a fondo perduto, consiste nell'erogazione di una somma di denaro senza obbligo di restituzione.</p> <p>Il contributo spetta ai titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica.</p>	<p>Soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo (con ricavi o compensi nel p.i. precedente non superiori a 5 milioni di euro) e di reddito agrario, titolari di partita IVA, se con fatturato e corrispettivi di aprile 2020 inferiori ai 2/3 di quelli di aprile 2019.</p> <p align="center"><b>SOGGETTI ESCLUSI</b></p> <p>Soggetti con attività cessata alla data di presentazione dell'istanza;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;</li> <li>• Intermediari finanziari e società di partecipazione;</li> <li>• Soggetti che percepiscono indennità di cui agli artt. 27 e 38 del DL 18/2020;</li> <li>• Lavoratori dipendenti e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai D.Lgs 509/1994 e 103/1996</li> </ul>	<p><b>L'ammontare del contributo a fondo perduto, ai sensi del comma 5 dell'art.25 cit., viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d'imposta 2019;</b></li> <li>• <b>15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d'imposta 2019;</b></li> <li>• <b>10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019.</b></li> </ul>	<p>-Contributo riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche-</p> <p>- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, ai fini IRAP</p> <p>- Istanza da presentare all'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica secondo quanto previsto da apposito provvedimento</p> <p>- Accredito diretto su c/c del beneficiario.</p>

## INDICE

- Pag. 2) ART. 68 D.L. n. 18/2020 e ART. 154 D.L. n. 34/2020 (Proroga delle sospensioni ADER)**
- Pag. 3) ART. 149 D.L. N. 34/2020 (Sospensione versamenti)**
- Pag. 4) ART. 144 D.L. N. 34/2020 (Sospensione versamenti avvisi bonari, anche a rate)**
- Pag. 5) ART. 127 D.L. N. 34/2020 E ART. 62 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini dei versamenti)**
- Pag. 6) ART. 127 D.L. N. 34/2020 E ART. 61 D.L. N. 18/2020 (Proroga dei versamenti per determinati soggetti)**
- Pag. 7) ART. 62 D.L. N. 18/2020 (Presentazione della dichiarazione annuale IVA)**
- Pag.8) ART.140 D.L.N. 34/2020(Memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri)**
- Pag. 9) ART. 103 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi) E ART. 151 D.L. n. 34/2020 (sospensione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività/iscrizione ad albi e ordini professionali)**
- Pag.11) ART. 122 D.L. N. 34/2020 e ART 65 D.L. N. 18/2020 (Credito d'imposta per negozi e botteghe)**
- Pag.12) ART. 28 E 122 D.L. N. 34/2020 (Credito d'imposta per immobili ad uso non abitativo)**
- Pag.14) ART. 154, COMMA 1, LETT. C), D.L. N. 34/2020 (Rottamazione Ter – Saldo e Stralcio)**
- Pag.15) ART. 149, COMMI 4 E 5, D.L. N. 34/2020 (Pace Fiscale)**
- Pag.16) ART. 83 D.L. N. 18/2020 E ART. 36 D.L. N. 23/2020 (Termini processuali)**
- Pag.17) ART. 149 D.L. N. 34/2020 (Sospensione degli accertamenti con adesione)**
- Pag.18) ART. 24 D.L. N. 23/2020 E ART. 54-TER D.L. N. 18/2020 (Agevolazioni prima casa)**
- Pag.19) ART. 98 D.L. N. 104/2020 (Proroga secondo acconto ISA)**

- Pag.20) ART. 67 D.L. N. 18/2020 (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori)**
- Pag.21) ART. 157, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 (Proroga accertamenti fiscali)**
- Pag.22) ART. 126, co. 2, D.L. 34/2020 e ART. 19 D.L. N. 23/2020 (Sospensione ritenute d'acconto)**
- Pag.23) BOZZE PRECOMPILATE: art. 142 D.L. 34/2020 (bozze precompilate dei documenti IVA); art. 159 D.L. 34/2020 (Modello 730 precompilato); art. 61-bis D.L. 18/2020 (dichiarazione dei redditi precompilata 2020)**
- Pag. 25) ART. 181 D.L. N. 34/2020 E ART. 109 D.L. N. 104/2020 (TOSAP E COSAP)**
- Pag. 26) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co.1, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**
- Pag. 27) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co.3, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**
- Pag. 28) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co. 5, D.L. N. 23/2020 (Proroga termini dei versamenti sospesi)**
- Pag. 29) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18, co. 5, D.L. N. 23/2020 (Enti non commerciali)**
- Pag. 30) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18 D.L., co.6, N. 23/2020 (Bergamo-Brescia-Cremona-Lodi-Piacenza)**
- Pag. 31) ART. 126 D.L. N. 34/2020 E ART. 18 D.L. N. 23/2020 (Bergamo-Brescia-Cremona-Lodi-Piacenza)**
- Pag. 32) ART. 120 E ART. 125 D.L. N. 34/2020 (Sanificazione)**
- Pag. 33) ART. 95 D.L N. 34/2020 (Contributi imprese)**
- Pag. 35) ART. 135, COMMA 1, D.L. N. 34/2020 (Sospensione per sanzioni del contributo tributario unificato)**
- Pag. 36) ART. 66 D.L. N. 18/2020 (Erogazioni liberali)**
- Pag. 38) ART. 157, COMMA 3, D.L. N. 34/2020 (Proroga di un anno per notifiche cartelle di pagamento)**
- Pag. 39) ART. 144 D.L. N. 34/2020 (Rimessione in termini dei pagamenti dei contribuenti)**
- Pag. 40) ART. 119 E ART. 121 D.L. N. 34/2020 (ECOBONUS) E ART. 63 D.L. N. 104/2020 SUPERBONUS110%**

- Pag. 42) ART. 124 D.L. N. 34/2020 (Esenzioni e riduzioni IVA al 5% per mascherine ed altro)**
- Pag.43) ART. 137 D.L. N. 34/2020 (Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)**
- Pag. 44) ART.145 D.L. N.34/2020(Sospensione della compensazione tra credito d'imposta e debito iscritto aruolo)**
- Pag. 45) ART. 147 D.L. N. 34/2020 (Incremento del limite annuo dei crediti compensabili)**
- Pag. 46) ART. 148 D.L. N. 34/2020 (Modifiche ISA)**
- Pag. 47) ART. 152 D.L. N. 34/2020 (Sospensioni dei pignoramenti dell'ADER su stipendi e pensioni)**
- Pag. 48) ART. 153 D.L. N. 34/2020 (Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/1973)**
- Pag. 49) ART. 154, COMMA 1, LETT. B, D.L. N. 34/2020 (10 RATEAZIONI INVECE DI 5)**
- Pag. 50) ART. 24 D.L. N. 34/2020 (Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP)**
- Pag. 51) ART. 138 D.L. N. 34/2020 (IMU)**
- Pag. 52) ART. 120 E ART. 122 D.L. N. 34/2020 (Credito d'imposta per adeguamento ambienti di lavoro)**
- Pag. 53) ART. 150 D.L. N. 34/2020 (Modalità di ripetizioni dell'indebito)**
- Pag. 54) TURISMO**
- Pag. 55) CONI**
- Pag. 56) ART. 84 D.L. RILANCIO (Indennità professionisti, co.co.co, lavoratori agricoli e dello spettacolo)**
- Pag. 57) ART. 25 D.L. N. 34/2020 (FONDO PERDUTO)**
- Pag. 58) INDICE**

**Lecce, 18 agosto 2020**

**Avv. Maurizio Villani**

**AVV. MAURIZIO VILLANI**  
**Avvocato Tributarista in Lecce**  
**Patrocinante in Cassazione**

[www.studiotributariovillani.it](http://www.studiotributariovillani.it) - e-mail [avvocato@studiotributariovillani.it](mailto:avvocato@studiotributariovillani.it)